CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON RISORSE DIRETTE ALL'AMBITO TERRITORIALE DI MONTALTO UFFUGO

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì…… del mese di Gennaio alle ore……, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala di rappresentanza del Comune di Montalto Uffugo sono presenti:

- Il Comune di **Bisignano**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di **Cerzeto**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di **Lattarico**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di **Luzzi**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di **Montalto Uffugo**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di **Rota Greca**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di **San Benedetto Ullano**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di **San Martino di Finita**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di **Torano Castello**, con sede legale in----------, via……..,n……., codice fiscale……..legalmente rappresentato dal sindaco……., nato a…….il……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

- L'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- Il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- I citati enti hanno espresso la volontà di coordinare le attività di interesse comune, relativamente agli interventi e ai servizi sociali, finanziati con risorse dirette all’Ambito Territoriale, nonché le azioni per l’integrazione socio-sanitaria, attraverso l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, mediante:

- A) la gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, con incardinamento delle attribuzioni gestionali presso il comune di Montalto Uffugo, che è individuato quale comune **Capo Capofila**;

- B) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza dei Sindaci**;

- C) la costituzione di un ufficio unico che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, definita **Ufficio di Piano**;

- I citati enti hanno approvato con le deliberazioni dei rispettivi consigli Comunali di seguito citate, lo schema della Presente Convenzione:

• l’Amministrazione Comunale di Bisignano, con Del. C.C. n …. Del ….

• l’Amministrazione Comunale di Cerzeto, con Del. C.C. n …. Del ….

• l’Amministrazione Comunale di Lattarico, con Del. C.C. n …. Del ….

• l’Amministrazione Comunale di Luzzi, con Del. C.C. n …. Del ….

• l’Amministrazione Comunale di Montalto Uffugo, con Del. C.C. n …. Del ….

• l’Amministrazione Comunale di Rota Greca, con Del. C.C. n …. Del ….

• l’Amministrazione Comunale di San Benedetto Ullano, con Del. C.C. n …. Del ….

• l’Amministrazione Comunale di San Martino di Finita, con Del. C.C. n …. Del ….

• l’Amministrazione Comunale di Torano Castello, con Del. C.C. n …. Del ….

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Finalità

La presente Convenzione disciplina la gestione in forma associata, tra i Comuni aderenti, della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, finanziato attraverso risorse dirette all'Ambito territoriale. La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi programmati dalla conferenza dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi articoli e successivamente previsti anche nel Piano di Zona, strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unitarietà di conduzione, l'uniformità e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio distrettuale.

Attraverso la presente convenzione, i comuni firmatari perseguono, per gli ambiti di intervento attinenti il settore sociale, le finalità di:

•efficacia del ruolo di governo dell'amministrazione pubblica;

•miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

•efficienza gestionale dei servizi ed ottimizzazione delle risorse ad essi dedicate;

•valorizzazione del territorio;

Tali finalità saranno conseguite attraverso:

•la valorizzazione delle risorse tecniche e professionali, indirizzata verso una progressiva specializzazione settoriale;

•la razionalizzazione di servizi e interventi programmati nell'ambito di cui al presente articolo;

•i benefici derivanti da economie di scala nella gestione dei sevizi;

•la promozione di attività comuni per il territorio.

Art. 3 Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, ha per oggetto la svolgimento in maniera associata delle funzioni di :

a) Programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei servizi ed interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali che prevedano la partecipazione dell'ambito;
b) Definizione della programmazione annuale delle attività che dovrà essere approvata dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art 8;
c) Progettazione esecutiva degli interventi previsti dal programma annuale di attività, nonché progettazione di nuove iniziative da presentare a soggetti finanziatori pubblici e privati;
d) Erogazione e gestione dei servizi, programmati secondo le modalità di cui sopra a valere su risorse dirette all'Ambito territoriale, mediante esercizio coordinato delle seguenti attività:
- Predisposizione e gestione delle procedure per l'affidamento all'esterno dei servizi;
- Gestione delle attività di informazione al pubblico e pubblicizzazione dei servizi;
- Supervisione e controllo dei servizi gestiti da soggetti esterni;
- Monitoraggio e valutazione delle attività e dei progetti;
e) Partecipazione alle sedi tecniche di programmazione, valutazione e controllo degli interventi, promosse da altri soggetti pubblici(Autorità ministeriali, regione Calabria, Asp,ecc.) negli ambiti di intervento individuati nella presente convenzione;
f) gestione dell'intero procedimento amministrativo, incluso il provvedimento finale, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente documento, salvo che non si tratti di competenze

direttamente attribuite al sindaco, nel qual caso l'ufficio curerà l'istruttoria dell'intero procedimento, ma l'atto finale resterà in capo al sindaco territorialmente competente.

Più specificatamente, la presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata, su base di ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano Distrettuale degli Interventi, nel successivo Piano di zona, nei piani di intervento infanzia e anziani relativi al Piano di azione e coesione Programma Nazionale servixi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PAC PNscia), nella programmazione inerente il Pon Inclusione, nonché di tutte le competenze trasferite dalla Regione Calabria al Distretto socio-assistenziale e di tutte le ulteriori azioni che verranno programmate con risorse dirette all'Ambito territoriale. In Tali ambiti di intervento la presente convenzione stabilisce:

•l'omogeneità delle modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ricadenti nell'ambito, nonché la loro conformità alle leggi e alle indicazioni programmatiche;

•la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

Qualora necessario per le attività gestite in forma associata e sin qui delineate, l'Ufficio comune può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i comuni associati nell'attuazione delle proprie programmazioni al fine di evitare duplicazioni di interventi e frammentazione delle attività amministrative.

Gli enti associati sono titolari e responsabili per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano distrettuale degli Interventi e nel successivo Piano di zona per il tramite dei seguenti organi: la Conferenza dei Sindaci (organi di indirizzo Politico) e l'Ufficio di >Piano (tecnostruttura di riferimento e supporto amministrativo-gestionale).

Art. 4 Principi fondamentali

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali è fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

•la partecipazione paritaria degli Enti associati ad ogni scelta programmatica e gestionale negli ambiti precedentemente individuati, nonché la ricaduta egualitaria dei servizi e delle prestazioni sull'intero territorio distrettuale;

•la collaborazione degli enti agli organismi associativi previsti con la presente convenzione, nonché alla programmazione e gestione di tutte le attività oggetto della medesima;

•la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento al principio dell'universalismo selettivo per l'accesso ai servizi e alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;

•l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati, anche attraverso Regolamenti di Ambito;

•la promozione della partecipazione del terzo settore e dell'associazionismo alla programmazione, attuazione e verifica periodica degli interventi di cui al presente documento;

•il rispetto delle indicazioni degli enti gerarchicamente superiori, per il perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, per l'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito, ovvero per il mantenimento della spesa sociale storica complessiva e pro-capite.

Art. 5 Durata

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sua sottoscrizione e ha durata quinquennale. Il rinnovo della presente convenzione sarà fatto previa specifica deliberazione de consigli comunali degli enti firmatari.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dal successivo art.15 della Convenzione.

Art. 6 Comune CapoFila

il Comune di Montalto Uffugo è Comune CapoFila dell'Ambito Territoriale, giusta DGR 210/2015.

Presso il Comune individuato è incardinato l'Ufficio del Piano, struttura organizzativa, cui è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

La struttura organizzativa istituita presso il Comune di Montalto Uffugo per l'esercizio della funzione associata, non ha soggetività giuridica e, pertanto, tutti gli identificativi del Comune Capofila sono utilizzati nelle procedure svolte dall'ufficio di >Piano.

Il Comune Capofila ha la rappresentanza legale dell'Ambito Territoriale.

Al Comune Capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione degli interventi programmati secondo le modalità sin qui definite, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'ufficio del Piano.

ART. 7 Funzioni del comune Capofila

Il Comune Capofila, in attuazione delle deliberazioni della conferenza dei Sindaci e per il tramite esclusivo dell'ufficio del Piano, cura:

•la gestione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente documento;

•l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci, nonché di tutte le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale;

•l'applicazione dei regolamenti e di tutti gli ulteriori atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;

•l'esercizio di ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit.

Il Comune Capofila, per il tramite dell'ufficio del Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

a) trasmettere copia delle delibere della Conferenza dei Sindaci, dei regolamenti e degli atti adottati in seno alla Conferenza dei Sindacui;
b) inoltrare annualmente una relazione tecnica dell'Ambito sullo stato d'attuazione degli interventi programmati, relativamente a:

•utilizzo risorse finanziare assegnate al territorio

•efficacia delle azioni realizzate

•qualità dei processi di partecipazione attivati

•raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

c) Istituire nel proprio piano dei conti un autonomo centro di costo denominato “piano di zona”, attribuito in via esclusiva ed inderogabile ad un centro di responsabilità individuato nel dirigente dell’articolazione organizzativa nella quale è incardinato l’ufficio di piano, con vincolo di destinazione per tutte le entrate correlate a divieto di utilizzo per finalità estranee alle decisioni della Conferenza Sindaci, con una articolazione delle funzioni in servizi riconducibili ai programmi del bilancio armonizzato.

Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Sindaco del comune Capofila, su mandato della Conferenza dei Sindaci, individua il responsabile Unico del Procedimento (RUP), che indice la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Piano di Zona.

Art. 8 Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è l’organo di indirizzo, di direzione e rappresentanza politica dei Comuni dell’Ambito. Essa ha i Compiti di :

• definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell’Ambito;

•stabilire forme e strategie di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale ASP, finalizzate all’integrazione sociosanitaria, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati;

•sovrintendere all’attività di programmazione negli ambiti individuati nella presente Convenzione;

•promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale;

•approvare monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie delle attività effettuate con le risorse destinate all’Ambito;

In particolare la Conferenza dei Sindaci:

•adotta le decisioni di indirizzo e impulso nei confronti dell’Ufficio di Piano;

•approva il programma annuale di lavoro preparato dai responsabili tecnici dell’Ufficio di Piano;

•stabilisce i criteri generali per la gestione interna o esterna dei servizi;

•esprime parere preventivo in merito ai regolamenti per l’erogazione dei servizi;

•approva i criteri di contribuzione all’Ufficio dei Piano da parte degli enti firmatari, tenendo conto anche della remunerazione per il comune capofila per gli oneri sostenuti direttamente in tale sua qualità;

•approva i rapporti di monitoraggio circa l’erogazione dei servizi e la realizzazione dei progetti, nonché la relazione annuale consuntiva di attività realizzata dall’ufficio di Piano;

•decide in merito ai casi di inadempienza di uno degli enti firmatari.

La Conferenza dei Sindaci delibera ai sensi del regolamento di proria competenza.

Art. 9 Ufficio di Piano

In esecuzione della presente convenzione, sottoscritta in data……. Per la gestione associata del sistema locale dei servizi sociali finanziato attraverso risorse dirette all’Ambito territoriale, è istituito l’Ufficio di

Piano, quale struttura tecnica intercomunale, a supporto della programmazione sociale di Ambito per la realizzazione delle finalità e delle azioni di cui al presente documento.

Le norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio di Piano indicate nell'allegato B alla convenzione.

Art. 10 Responsabile dell'Ufficio di Piano

La responsabilità dell'Ufficio di Piano è attribuita ad un dirigente o Funzionario responsabile dei servizi sociali di uno dei Comuni dell'ambito territoriale. Il responsabile dell'Ufficio di Piano viene nominato dalla conferenza dei Sindaci e assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso. Ha altresì, funzioni di rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con i soggetti esterni. La durata dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio è di anni 3. Alla scadenza naturale dell'incarico, il Responsabile dell'Ufficio rimane nella pienezza delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano può essere, in ogni momento, revocato dall'incarico con provvedimento della Conferenza dei sindaci, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 11 Piano di Zona

il documento tecnico di avvio della programmazione territoriale del Piano di Zona, predisposto dall'Ufficio di Piano, quale organismo tecnico-strumentale a livello di Ambito territoriale, è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci. Il medesimo dovrà prevedere:

- la dotazione territoriale dei servizi e delle attività con relativo impiego di risorse occorrenti;
- la disamina delle risorse economiche, umane e strutturali disponibili;
- l'evidenziazione di aree critiche nel sistema dei servizi;
- la proposta preliminare tecnica degli obiettivi di servizio territoriali articolati per aree di bisogno;
- il cronoprogramma della formazione del piano di zona nelle sue diverse parti con l'indicazione delle principali fasi di consultazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, con i tempi di definizione del piano stesso fino all'approvazione finale da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 12 Scambio di Informazioni

Per tutte le attività- dirette o indirette- legate agli interventi e azioni programmate, lo scambio di informazione tra gli Enti aderenti alla Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente alla conferenza dei Sindaci.

Art. 13 Impegno degli Enti associati

Gli Enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti all'art. 4 della presente Convenzione. Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi e azioni programmate. Gli Enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione dei piani di intervento territoriali.

I Comuni associati corrispondono al comune Capofila i "costi comuni", quantificati annualmente in 0.50 euro pro capite per residente. Tali costi comuni rappresentano le spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzate, la cui utilità è diretta al funzionamento dell'Ufficio di Piano, (locazione e manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carte e cancelleria, spese postali, ecc..) e/o eventuali ed ulteriori esigenze programmatorie deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 14 Rapporti Finanziari

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi sui quali i Comuni associati hanno convenuto sono:

- I finanziamenti provenienti dal Fondo nazionale per le politiche Sociali e dal Fondo nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti;
- Le risorse Asp previste nell'accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali anche in attuazione del Piano d'Intervento territoriale finanziato dal PAC/PNSCIA;
- Le eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione calabria;
- Gli eventuali finanziamenti provenienti dall'unione Europea;
- Eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Per in servizi per i quali è prevista la compartecipazione al costo da parte dell'Ambito territoriale, ciascun Comune associato assume la quota-parte di spesa relativa ai cittadini residenti che beneficiano del servizio medesimo.

Le quote di ciascun Comune associato sono corrisposte al Comune Capofila in una unica rata, entro il 1° Marzo di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza dovranno essere corrisposti anche gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario. Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dalla conferenza dei Sindaci entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 15 Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

Ogni Ente firmatario della presente convenzione potrà recedere dalla stessa attraverso specifica deliberazione del consiglio comunale indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.

Il recesso di un ente dovrà essere dato con almeno sei mesi di preavviso. In caso di comunicazione della volontà di recesso da parte di un ente, tale recesso non potrà comunque avere effetti sulla gestione delle attività previste dall'ufficio unico nell'anno solare di comunicazione dello stesso. La perdita parziale dei contributi nazionali o regionali per la gestione associata delle funzioni previste dalla presente convenzione, risulterà, quale sanzione, a carico degli enti che colpevolmente o per recesso unilaterale avranno fatto venir

meno le condizioni per l'erogazione degli stessi. Il calcolo della contribuzione sarà fatto per il suo intero mancato ammontare sul periodo di residua validità della convenzione. Ove insorgano controversie tra gli enti firmatari della presente convenzione, una apposita commissione di conciliazione sarà responsabile di un primo tentativo di accordo. La commissione di conciliazione sarà composta da un rappresentante ed un esperto giuridico-amministrativo per ente firmatario e da un presidente del collegio nominato dai rappresentanti dei comuni sottoscrittori in modo unanime. Qualora le controversie non possano essere conciliate, gli enti rimandano alla potestà del giudice amministrativo ex art. 15 comma 2 legge 241/90.

Art. 16 Gestione del contenzioso

In materia di gestione del contenzioso, resta fermo il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai consigli comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Comune Bisignano		
Comune Cerzeto		
Comune Lattarico		
Comune Luzzi		
Comune Montalto Uffugo		
Comune Rota Greca		
Comune San Benedetto Ullano		
Comune San Martino di Finita		
Comune Torano castello		